

PROTOCOLLO ANTI BULLISMO E CYBERBULLISMO

❖ Premessa

Episodi di bullismo e di cyberbullismo si verificano sempre più spesso nelle scuole di ogni ordine e grado, talvolta all'insaputa dell'adulto, sia esso insegnante, genitore, personale non docente o dirigente scolastico. Si tratta di fenomeni multi-causali da inquadrare all'interno delle prospettive socio-psicologiche che caratterizzano la realtà degli adolescenti di oggi, una realtà segnata, sempre più frequentemente, da una vera e propria "carezza pedagogica". Per questo motivo, alle agenzie educative sono richieste azioni sinergiche, condivise e pianificate allo scopo di riconoscere e arginare il più possibile condotte aggressive e devianti. Affinché tali azioni risultino efficaci, è necessario il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica: dirigente, docenti, personale ATA, studenti, famiglie, ognuno in relazione alla propria sfera di influenza.

Con il presente protocollo si intende, dunque, offrire a tutti gli attori coinvolti nel processo educativo, un supporto operativo che aiuti a prevenire e ad affrontare nel modo più adeguato le diverse situazioni legate ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, come previsto dalla normativa.

❖ Normativa vigente

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla Direttiva MIUR n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla Direttiva MIUR n.104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla Direttiva MIUR n. 1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle modifiche artt. 4-5 – decreto n. 235 (in G.U. 18/12/2007 n. 293)

- dalle Linee Guida sul bullismo per la scuola Toscana, aprile 2009
- dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR 13 aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile.
- dalla Legge n. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" (in G.U. 03/06/2017 n. 127).

❖ **Conoscere il problema: definizione di bullismo e di cyberbullismo**

Il primo passo di qualsiasi azione anti-bullismo deve consistere in un'attenta e condivisa delimitazione del fenomeno, al fine di evitare approcci dispersivi e non specifici. Essendo bullismo e cyberbullismo fenomeni complessi ed articolati, è fondamentale procedere ad una loro precisa definizione, che serva come base per giungere ad un riconoscimento attendibile e condiviso di ogni forma di condotta aggressiva e deviante.

Con il termine **BULLISMO** si definiscono le azioni aggressive o intimidatorie, tipiche dei gruppi di pari, esercitate in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di altre. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni. La definizione di bullismo più recente pone l'accento su alcune caratteristiche peculiari del problema, quali:

- l'*intenzionalità*, cioè il fatto che il bullo o i bulli mettono in atto intenzionalmente dei comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio, oppure per "divertimento";
- la *persistenza nel tempo* dei comportamenti di prepotenza;
- l'*asimmetria* nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra il bullo che compie l'azione e la vittima che la subisce, generalmente un coetaneo incapace di difendersi.

Per **CYBERBULLISMO** ("bullismo elettronico" o "bullismo in internet") "si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e si intende altresì qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica" (Legge n. 71/2017 comma II). Elementi distintivi del cyberbullismo rispetto al bullismo tradizionale sono:

- l'anonimato reso possibile, ad esempio, attraverso l'utilizzo di un pseudonimo. La percezione della propria "invisibilità" consente al cyberbullo di fare *online* ciò che non potrebbe fare nella vita "reale";
- l'assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima. Nel bullo, questo può contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno arrecato, mentre nella vittima, può rendere ancora più difficile sottrarsi alle offese e agli atti di prepotenza;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: gli strumenti mediatici e informatici consentono ai bulli di "infiltrarsi" nella vita delle vittime in ogni momento (motivo per cui l'elemento della "persistenza del tempo" che caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differenti);
- il maggiore rischio di assumere delle convinzioni socio-cognitive come il "disimpegno morale": le caratteristiche di anonimato e di difficile reperibilità possono indurre più facilmente il bullo (ma anche gli spettatori) ad una giustificazione della condotta.

❖ **Quando il bullismo è reato**

Nel caso in cui gli atti di bullismo e cyberbullismo si configurino come reato è previsto l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio (Dirigente scolastico, personale docente e amministrativo):

Art.331 c.p.p. : *"... (omissis)... i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato procedibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito ... (omissis)..."*

Esempi di reati perseguibili d'ufficio: furto aggravato; rapina; estorsione; violenza privata; violenza sessuale; atti sessuali compiuti con persona di età inferiore a dieci anni; minacce gravi; danneggiamento aggravato, lesioni aggravate (es. commesse da più persone riunite, commesse con armi, ecc.), atti persecutori (se compiuti nei confronti di un minore o di una persona con disabilità).

❖ **Definizione tipologie di intervento prescelte**

Il contrasto a fenomeni di bullismo e di cyberbullismo prevede, come indicato nella normativa vigente, "azioni a carattere preventivo" e "una strategia di attenzione e tutela ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti".

A. Per garantire l'efficacia delle azioni di carattere preventivo che la scuola intende mettere in atto, è fondamentale coinvolgere l'intera comunità scolastica (dirigente, docenti, personale ATA, genitori e studenti), informare e formare sui fenomeni in questione, in particolare sui rischi legati ad uso non consapevole delle nuove tecnologie. Nello specifico:

- Il **dirigente scolastico** promuove la conoscenza del bullismo e del cyberbullismo attraverso corsi di formazione, seminari che coinvolgano tutto il personale; promuove una politica scolastica "antibullismo", assicurando la diffusione del *Protocollo per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo* a tutte le componenti della scuola, unitamente al Regolamento d'Istituto, in cui sono previste apposite norme in tema; informa genitori e studenti sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale; collabora con soggetti esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, ma anche cooperative ed associazioni, Forze di Polizia) per la prevenzione; nomina un *team* antibullismo, individuando un docente in qualità di responsabile del coordinamento delle attività di prevenzione.
- I **docenti** valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo che favoriscano l'empatia e la comunicazione emotiva; dedicano spazi di riflessione al tema in questione e ad altre problematiche sociali; educano alla cittadinanza attiva; si mostrano fermi nel condannare ogni atto di intolleranza e di sopraffazione; osservano regolarmente i comportamenti a rischio (sia dei potenziali bulli, sia delle potenziali vittime) e se assistono personalmente ad episodi di bullismo o ne hanno notizia certa, ne danno tempestiva comunicazione al dirigente scolastico (che, a sua volta, avrà cura di informare i genitori degli studenti coinvolti) e al Consiglio di Classe per definire strategie di intervento condivise;
- I **genitori** acquisiscono la consapevolezza dell'esistenza e della gravità del fenomeno bullismo/cyberbullismo; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei loro figli, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; conoscono le azioni poste in essere dalla scuola e collaborano coi docenti e il dirigente scolastico secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- I **collaboratori scolastici** partecipano attivamente alle iniziative messe in atto dall'Istituto per la prevenzione del disagio; nello svolgimento delle attività di vigilanza collaborano fattivamente al mantenimento di un clima relazionale sereno;
- gli **studenti** possono operare, dopo opportuna formazione, come tutor per gli altri allievi (in linea con l'attività di *peer education* già attiva all'interno della scuola). I loro rappresentanti, inoltre, eletti negli organi d'istituto o nella Consulta Provinciale, promuovono iniziative volte a favorire la collaborazione tra pari.

B. Nel caso in cui si verificano episodi di bullismo o di cyberbullismo e la scuola sia chiamata ad utilizzare sanzioni, saranno privilegiate azioni di supporto rispetto a provvedimenti solo punitivi, questo per non rafforzare l'identità negativa del bullo, per non amplificare il suo isolamento e indurlo alla dispersione. Nello specifico, la procedura che la scuola intende mettere in atto è la seguente:

1 SEGNALAZIONE	← Genitori ← Docenti ← Dirigente scolastico
2a TEAM ANTIBULLISMO	← Dirigente scolastico ← Docente referente ← Rappresentanti dei genitori
2b RACCOGLIERE DATI /VALUTARE	

3a INTERVENTI EDUCATIVI		3b MISURE DISCIPLINARI	
Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Team antibullismo ▪ Genitori ▪ Docenti ▪ Psicologo ▪ Studenti 	Soggetti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dirigente scolastico ▪ Studenti ▪ Docenti ▪ Genitori ▪ Consiglio di Classe ▪ Consiglio di Istituto
Interventi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incontri con gli alunni coinvolti e colloqui con gli studenti ▪ Coinvolgimento dei genitori per informarli e predisporre strategie condivise ▪ Confronto tra i docenti ▪ Ripristino delle regole di convivenza civile all'interno della classe ▪ Lezioni dei docenti della scuola e incontri con esperti sui temi del bullismo e cyberbullismo ▪ Counselling (sportello di ascolto psicologico) ▪ Educazione tra pari (<i>peer education</i>) 	Interventi /misure educative	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lettera disciplinare ai genitori ▪ Lettera di scuse da parte del bullo ▪ Scuse in un incontro con la vittima ▪ Compiti /servizi di utilità sociale a favore della comunità scolastica.

4 VALUTAZIONE EX POST	
<p>Se il problema è risolto: rimanere attenti.</p> <p>Se la situazione continua: proseguire con gli interventi.</p>	<p>← Genitori</p> <p>← Team anti bullismo</p> <p>← Studenti</p> <p>← Rete del territorio (mondo accademico o mondo istituzionale).</p>